

COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia

***REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)
E
RELATIVE TARIFFE***

ART. 01
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 02
OGGETTO DEL CANONE

Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART. 03
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ART. 04
MODALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.

Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate al Responsabile del Servizio competente che provvederà a richiedere l'eventuale documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Responsabile del Servizio.

Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'articolo 5.

ART. 05 REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni di cui al precedente art. 4 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni è disposta altresì dall'ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento dopo tre atti di sospensione emessi dal Comune ai sensi del presente regolamento.

La revoca delle concessioni e/o autorizzazioni è altresì disposta nel caso di sospensione dell'autorizzazione o concessione per mancato pagamento del canone o entro il termine fissato dall'ufficio per il versamento del canone insoluto.

ART. 06 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE. GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in due categorie. L'elenco di classificazione delle strade è approvato contestualmente al presente regolamento. Alla seconda categoria si applica una riduzione del 5%.

Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicherà una apposita tariffa forfettaria ridotta, in relazione alla durata dell'occupazione.

Per le occupazioni dei pubblici esercizi viene stabilita una apposita tariffa giornaliera ridotta.

Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa allegata al presente regolamento.

ART. 07

OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE. PASSI CARRABILI

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune.

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 5.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, si stabilisce la non assoggettabilità al canone.

Per i passi carrabili si stabilisce la non assoggettabilità al canone.

Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

ART. 08

OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE

Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.

Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal Comune ai sensi dell'art. 6, la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 100%.

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono determinate forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella apposita tariffa approvata unitamente al presente regolamento.

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30%.

Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono stabilite in misura ridotta del 90% della tariffa base.

Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa non si applica.

Per le occupazioni effettuate dai venditori ambulanti nel mercato settimanale si applicherà una apposita tariffa oraria ridotta per metro quadrato.

ART. 09 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale sono quelle effettuate con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. Il canone per ogni tipo di occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, da prevedere nella tariffa allegata al presente regolamento, verrà indicato al netto.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 10 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.

Per le operazioni di innesto ed allacciamento a pubblici servizi che prevedano il taglio strada il canone si applicherà per metro lineare. La tariffa si determina con apposita voce, tenuto conto che il ripristino del manto di asfalto avverrà a cura del Comune.

Quando il taglio strada debba eseguirsi su suolo con pavimentazione in porfido a cubetti o in piastre, i lavori saranno eseguiti direttamente dal Comune, a spese del richiedente.

Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone non è dovuto.

Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

- il canone base per le occupazioni dei sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
- il canone base è aumentato del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30%;
 - b) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50%;
 - c) occupazioni di durata maggiore: 100%.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato, in prima applicazione, forfettariamente, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 11

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA. DETERMINAZIONE DEI CANONE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, di tabacchi e di altri impianti eventualmente concessi sul suolo comunale si applicherà un canone annuo previsto nella apposita tariffa.

ART. 12 ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, dalla Associazione Pro-Loce, dalle locali associazioni sportive, culturali e sociali, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, carità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) gli accessi carrabili;

- l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- m) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- n) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- o) le occupazioni specificatamente esonerate con atto del Consiglio Comunale.

ART. 13 DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE

Occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al settore tributi apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

Per le occupazioni di cui all'articolo 9, comma 1, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune nei termini fissati dall'ufficio preposto.

Occupazioni temporanee

Per le occupazioni dei posteggi del mercato il canone verrà riscosso con fatturazione emessa dal Comune e sulla quale saranno indicati i termini di versamento. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione comunale, con versamento del canone da effettuare nei termini e con le modalità che possono essere indicate nell'atto di autorizzazione o con successiva fatturazione o bolletta indicante le scadenze e gli importi.

Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi Euro 10,33 per le occupazioni permanenti ed Euro 2,58 per le occupazioni temporanee.

Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone di importo complessivo superiore ad Euro 516,46 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre semprechè la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

ART. 14

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti enti e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 13, comma 4, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.

I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del

pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora in ragione del 5% annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 15 SANZIONI

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del canone dovuto.

Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del maggior canone dovuto.

Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 25% del canone dovuto.

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.

Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 5% annuo.

Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 17 ABOLIZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Dal 1 gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del Decreto Legislativo indicato al comma 1.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 1999.